

IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E  
LA PIÙ RECENTE EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA  
DI LEGITTIMITÀ

*THE LOSS OF PARENTAL RELATIONSHIPS AND THE MOST  
RECENT DEVELOPMENTS IN CASE LAW*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 2516-2537*



Claudio  
SCOGNAMIGLIO

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de enero de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

**RESUMEN:** Lo scritto analizza la recentissima elaborazione della giurisprudenza di legittimità che ha rimesso in discussione, con particolare riferimento alla voce del danno da perdita del rapporto parentale, l'opportunità di utilizzare le c.d. Tabelle milanesi per liquidare quel pregiudizio, sottolineandone le prospettive anche con riguardo al problema della motivazione della decisione del giudice.

**PALABRAS CLAVE:** Danno non patrimoniale; nozione; prova; quantificazione; equità del giudice; tabelle.

**ABSTRACT:** *The work analyzes the recent development of the jurisprudence of legitimacy that has called into question, with particular reference to the item of damage from loss of parental relationship, the opportunity to use the so-called Tables Milanesi to liquidate that injury, highlighting the prospects also with regard to the problem of motivation of the decision of the judge.*

**KEY WORDS:** *Non-pecuniary damage; notion; evidence; quantification; fairness of the judge; tables.*

**SUMARIO.- I. IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E L'ATTUALE STAGIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE. II. IL NUOVO CORSO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA TERZA SEZIONE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI DANNO NON PATRIMONIALE. III. LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: VERSO IL SUPERAMENTO DELLE TABELLE MILANESI?**

---

**I. IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E L'ATTUALE STAGIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE.**

Il problema del danno da perdita del rapporto parentale costituisce, per molti aspetti, un punto di osservazione privilegiato per indagare nel momento presente, ed alla luce delle tante sollecitazioni che – come si dirà - provengono soprattutto dal laboratorio del diritto giurisprudenziale, la categoria del danno non patrimoniale.

E' sufficiente considerare, per rendersi conto della fondatezza di questa considerazione preliminare, che, nel danno da perdita del rapporto parentale, si presenta innanzi tutto in maniera particolarmente nitida l'essenza stessa del danno non patrimoniale, che lo rende un istituto non sempre facilmente riconducibile alle coordinate proprie del diritto privato generale e della responsabilità civile, come sistema che nasce per disciplinare l'interferenza occasionale tra sfere giuridiche produttiva di perdite, a loro volta suscettibili di essere inserite nei circuiti valutativi propri dell'economia di mercato. Infatti, il danno da perdita del rapporto parentale viene in considerazione come esito di un illecito, che, determinando la morte di una persona o una lesione dell'integrità psicofisica della medesima particolarmente grave<sup>1</sup>, estingue, al tempo stesso, il fitto reticolo di relazioni familiari, personali ed affettive del quale quella persona era il termine di riferimento. Un reticolo che si tratta, dunque, per cominciare, di ricostruire ed apprezzare, al fine di accertarne la possibile rilevanza giuridica, applicando la griglia valutativa predisposta, com'è noto, dalle sentenze delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 nn. 26972 – 5<sup>2</sup> e,

- 
- 1 Cfr., sulla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale anche in caso di lesioni del congiunto, Cass. S.U. 1° luglio 2002 n. 9556. FAVILLI, C.: "La risarcibilità del danno morale da lesioni del congiunto: l'intervento dirimente delle Sezioni Unite" *Nuova giur. civ. comm.* 2003, p-694. FAVILLI, C.: "I danni non patrimoniali da uccisione e da lesioni del congiunto", in E. NAVARRETTA, (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2010, pp.437 ss.
  - 2 La letteratura a commento delle medesime è ovviamente sterminata; si vedano, in particolare, e limitando il discorso ai primi commenti, tra gli altri, NAVARRETTA E.: "Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali", *Foro It.*, 2009, pp. 139 ss.; AA.VV., "Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008 nn. 26972/3/4/5", Milano, Giuffrè, 2009; ZIVIZ, P.: "Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso", in *Resp civ. e prev.*, 2009, p. 98; MAZZAMUTO, S.: "Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni Unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale", *Contratto e Impr.*, 2009, pp. 588 ss.; RICCIO, A.: "Verso l'atipicità del danno non patrimoniale:

• **Claudio Scognamiglio**

Ordinario di Diritto Privato, Università di Roma – Tor Vergata. E-mail: claudio.scognamiglio@uniroma2.it

in particolare, il filtro della ingiustizia c.d. costituzionalmente qualificata, espresso da quell'indirizzo giurisprudenziale per mezzo del riferimento alla formula dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. Da questo punto di vista, il profilo di danno che costituisce l'oggetto specifico di queste considerazioni rappresenta un esempio particolarmente felice dell'insufficienza di una nozione di diritto inviolabile, che si limiti a fare riferimento a quelli esplicitamente qualificati come tali in Costituzione e conferma la condivisibilità di uno dei risultati forse più rilevanti del sistema delineato dalle Sezioni Unite del 2008. Si intende fare riferimento all'assunto secondo il quale "deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana"<sup>3</sup>, indici che, per quanto concernente la voce di danno che viene qui in considerazione, erano stati ravvisati, dalle Sezioni Unite del 2008, nei diritti inviolabili della famiglia, sanciti dagli artt. 2, 29 e 30.

Inoltre, ed una volta sciolto in senso affermativo – nel solco, del resto, di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato – il nodo della configurabilità in materia di un diritto inviolabile, il tema del danno da perdita del rapporto parentale rende una volta di più evidente la centralità, all'interno dell'elaborazione in materia di danno non patrimoniale, dei problemi della prova, innanzi tutto, e poi della concreta liquidazione della prestazione risarcitoria.

Infatti, e sul piano della prova, la molteplicità delle situazioni che possono presentarsi nella realtà pratica, giustappone ipotesi nelle quali l'esistenza di un rapporto sufficientemente stretto di parentela o di affinità permette di ritenere dimostrata, in via presuntiva, e salva la prova contraria<sup>4</sup>, l'esistenza del danno, ad altre nelle quali l'apertura del diritto alle sollecitazioni derivanti dall'evoluzione del costume crea i presupposti per l'affermazione della risarcibilità di questa voce di danno anche in favore del c.d. genitore sociale<sup>5</sup>, ancorandola naturalmente a questo punto ad una dimostrazione rigorosa, e da svolgersi caso per caso, dell'effettiva

---

il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c.?", *Contratto e Impr.*, 2009, pp. 277 ss.

3 Così il § 2.14 della motivazione di Cass. S.U. 26972/2008.

4 Cfr., ad esempio, al riguardo, Cass. 11 dicembre 2018 n. 31950. DE PAMPHILIS, M.: "Danno da uccisione del familiare: niente risarcimento al coniuge 'infedele'", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 438 ss., dove appunto si afferma che la presunzione del verificarsi di un danno non patrimoniale, "consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare...può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra i coniugi di cui all'art. 143 cod. civ.", gravando in tal caso "sul coniuge superstite l'onere di dimostrare di avere subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale".

5 Cfr., sulla questione, CINQUE, M.: "Quale statuto per il 'genitore sociale?'", *Riv. dir. civ.*, 2017, in particolare, pp.1478 ss. In giurisprudenza, si vedano Cass. 21 aprile 2016 n. 8037, Cass. pen., 11 aprile 2016 n. 14678,

sussistenza di un vincolo affettivo e di esperienza di vita reciso dall'illecito. Sullo sfondo del discorso relativo alla prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si coglie, poi, l'esigenza, talora argomentata pure attraverso le tecniche proprie del giudizio di causalità<sup>6</sup>, di selezionare la platea dei soggetti legittimati a far valere una pretesa risarcitoria per tale titolo: da questo punto di vista è nota la scelta recepita dalle Tabelle milanesi, le quali, anche nell'ultima edizione, individuano i soggetti legittimati a proporre una domanda risarcitoria per danno non patrimoniale a fronte della lesione del rapporto parentale nei genitori, figli, coniugi (non separati), parti dell'unione civile o conviventi di fatto, fratelli e nonni della vittima<sup>7</sup>. E questo fermo restando che la stessa elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ammette, sia pure a condizione che sia rigorosamente dimostrata dall'interessato l'esistenza di un rapporto affettivo, stabile, duraturo e costante con la vittima primaria dell'illecito, la risarcibilità del danno lamentato da soggetti estranei all'ambito poc'anzi richiamato<sup>8</sup>, così dando consistenza alla posizione di chi, anche dopo la notissima pronuncia delle Sezioni Unite sul danno tanatologico<sup>9</sup>, ha ritenuto suscettibile di essere rovesciato l'argomento paradossale secondo il quale proprio l'orientamento accreditato da quella sentenza avrebbe reso più conveniente uccidere piuttosto che ferire<sup>10</sup>.

---

Trib. Reggio Emilia, 2 marzo 2016. GARIBOTTI, A.: "Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito delle famiglie ricostituite e delle unioni civili", *Danno e resp.*, 2017, pp. 30 ss.

- 6 Queste ultime tuttavia appaiono meno pertinenti dell'argomentazione che si proponga invece di verificare, innanzi tutto, l'esistenza, nel caso di specie, della situazione giuridica soggettiva, in grado, se lesa, di innescare il giudizio di ingiustizia del danno costituzionalmente qualificata e, poi, la configurabilità di una perdita ricollegabile alla lesione della stessa.
- 7 Cfr. p. 10 delle Tabelle 2021. Sul punto, cfr. BUSSANI, M.: *L'illecito civile*, in *Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, Esi, 2020, pp. 782 ss., il quale passa sinteticamente in rassegna le prassi operative che "una volta apprezzata l'entità del danno non patrimoniale (e non biologico) con l'aiuto delle tabelle meneghine, procedono a definire la somma dovuta 'personalizzandola' sulla base di indici variegati, attinenti, fra l'altro, a: la gravità dell'illecito, l'età del danneggiato, la durata del patimento da costui sofferto, le condizioni economiche delle parti, nonché – per il danno da rimbalzo – la vicinanza delle relazioni tra vittima primaria e secondaria".
- 8 Cfr., ad esempio, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18568, la quale, muovendo anche dal dato normativo dell'art. 90 del c.p.p., nel testo attualmente vigente, secondo il quale in caso di decesso di persona offesa in conseguenza del reato, le facoltà ed i diritti previsti dalla legge possono essere esercitati e fatti valere non solo dai "prossimi congiunti" della stessa, ma anche "da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente", ha attribuito, nel solco di precedenti giurisprudenziali della medesima Corte, al fatto della convivenza, cassando, dunque, la sentenza di merito che non aveva attribuito rilevanza ad una serie di elementi istruttori che consentivano di considerare nel caso di specie la vittima primaria del fatto illecito alla stessa stregua di un effettivo componente della famiglia.
- 9 Cfr. Cass. S.U. 22 luglio 2015 n. 15350. BUSNELLI, F.D.: "Tanto tuonò che...non piovve: le Sezioni Unite sigillano il sistema", *Corr. Giur.*, 2015. Sulla pronuncia si vedano anche, tra i numerosi commenti, BONA, M.: "Sezioni Unite 2015: no alla 'loss of life', ma la saga sul danno non patrimoniale continua", *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 1530; CARBONE, V.: "Valori personali ed economici della vita umana", *Danno resp.*, 2015, p. 889; FRANZONI, M.: "Danno tanatologico, meglio di no ..."; di PARDOLESI, R. – SIMONE, R.: "Danno da morte e stare decisis: la versione di Bartleby"; di Ponzanelli, G.: "Le Sezioni Unite sul danno tanatologico"; D'ancuto L., "Le sezioni unite riaffermano l'irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita" *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 1008. Sul punto ci si permetta anche il rinvio al nostro "Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile", *Resp. civ. prev.*, 2015, pp. 1430 ss.
- 10 Cfr. FACCIOLI, M.: "Il problema della risarcibilità del danno tanatologico fra discrezionalità dell'interprete e teoria dell'argomentazione", *Jus civile*, 2016, 2, pp. 70 ss.

Sul versante della liquidazione del danno, poi, ed in termini forse ancora più nitidi di quanto non sia dato rilevare con riferimento ad altre ipotesi di danno non patrimoniale, la circostanza che il reticolo di relazioni del quale discorrevamo poc'anzi, non si possa 'ricucire', secondo quello che è il significato originario, nella lingua latina, della parola risarcimento<sup>11</sup>, rende appunto particolarmente evidente che qui la condanna risarcitoria del responsabile tende ad assumere una funzione peculiare, così conferendo ulteriore consistenza agli orientamenti dottrinali che hanno sottolineato l'opportunità di abbandonare in materia di danno non patrimoniale il termine 'risarcimento' sostituendolo senz'altro con quello di riparazione<sup>12</sup>. Anche in relazione alla voce di danno qui oggetto di riflessione, poi, il discorso risarcitorio si articola in relazione alla presenza o meno di un danno biologico che possa essere lamentato dalla vittima indiretta dell'illecito e che – proprio questo è uno degli aspetti su cui si è innestata l'elaborazione giurisprudenziale più recente, sulla quale si avrà modo di soffermarsi tra breve – finisca per condizionare, ai fini della liquidazione, le altre componenti del danno non patrimoniale<sup>13</sup>.

Si può, dunque, dire che, anche la materia del danno da perdita del rapporto parentale, confermi la centralità, nell'attuale dibattito sul danno non patrimoniale, dell'aspetto della liquidazione: e questo quanto meno per due ragioni.

Infatti, e per cominciare, il problema della liquidazione del danno non patrimoniale trae con sé l'esigenza di evitare liquidazioni inammissibilmente diversificate di uno stesso pregiudizio in relazione ai luoghi del territorio nazionale dove lo stesso venga patito o, meglio, fatto valere<sup>14</sup>: ed in questa prospettiva è stato osservato, anche da ultimo<sup>15</sup>, come rappresenti un *vulnus* inammissibile al principio di eguaglianza la possibilità di una liquidazione diversificata di uno stesso danno in relazione al fatto che la relativa azione risarcitoria sia stata proposta innanzi a tribunali dove siano applicate tabelle differenti, situazione che peraltro rischia di determinare anche il rischio di un pericoloso *forum shopping*, al punto da rendere davvero auspicabile, se non indifferibile, l'introduzione, prefigurata dagli artt. 138 ss. del Codice delle assicurazioni, della c.d. tabella unica nazionale<sup>16</sup>.

11 Infatti, come precisano gli studiosi del danno nel quadro del diritto romano, il termine utilizzato per indicare il risarcimento del danno era quello di *sarcire*, il quale, a sua volta, etimologicamente significa "rimettere insieme i pezzi, rammendare" VALDITARA, G.: *Sulle origini del concetto di damnum*, II ed., Torino, Giappichelli, 1998, p. 72.

12 Si veda, in particolare, SALVI, C.: *La responsabilità civile*, III ed., in *Tratt. dir. priv.*, G. LUDICA e P. ZATTI (a cura di), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 80.

13 Cfr., sul punto, già quanto osservava FAVILLI, C.: "I danni non patrimoniali da uccisione e da lesioni del congiunto", cit., 432.

14 Pone correttamente l'accento su questo aspetto del discorso Cass. ord. 25 agosto 2020 n. 17682.

15 Si veda PONZANELLI, G.: "Tabelle milanesi al vaglio della Cassazione", *Danno e resp.*, 2021, pp. 37 ss.

16 Sul punto si veda anche, da ultimo, BUSSANI, M.: *L'illecito civile*, cit., 224 s., secondo il quale il sistema delle tabelle rappresenta "una tappa fondamentale del processo volto a garantire alle vittime uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal loro reddito" e, nel quadro dell'enfasi

Inoltre, una previsione quanto più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, nella misura in cui realizza al massimo grado l'esigenza di prevedibilità della decisione<sup>17</sup> è certamente in grado, da un lato, di accelerare i tempi del processo e, dall'altro, prima ancora, di scongiurare l'instaurarsi del contenzioso, agevolando – almeno nelle ipotesi in cui l'*an* della responsabilità risulti sufficientemente pacifico tra le parti contendenti – la possibilità di una composizione stragiudiziale della controversia.

Qui il discorso relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale finisce con intersecare il piano dell'attualità giuridico – politica. Infatti, leggendo, o quanto meno scorrendo, le 269 pagine del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (che, pur non essendo certo di per sé riconducibile al sistema delle fonti del diritto, si candida ad essere il fattore condizionante tutto il processo di produzione normativa in Italia, quanto meno per il prossimo quinquennio<sup>18</sup>), e in particolare le pp. 53 – 61 dedicate alla riforma della giustizia civile, ci si rende agevolmente conto che il fulcro degli interventi prefigurati è rappresentato dall'esigenza di ridurre i tempi del procedimento civile, per mezzo di misure organizzative (l'istituzione dell'Ufficio del processo, il potenziamento del personale di cancellerie), oltre che attraverso atti normativi destinati ad incidere sul processo civile di cognizione e su quello esecutivo ed infine tornando ad incentivare le tecniche di definizione stragiudiziale delle controversie<sup>19</sup>. Pertanto, mettere a punto criteri razionali ed efficienti di liquidazione (anche) di questa voce di danno non patrimoniale rappresenta, sia pure indirettamente, pure un contributo alla soluzione del problema dei tempi della giustizia civile.

## II. IL NUOVO CORSO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA TERZA SEZIONE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI DANNO NON PATRIMONIALE.

La più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione del danno parentale, così come – più in generale – le critiche che si sono addensate da ultimo sulla utilizzazione, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, delle tabelle milanesi, affondano le proprie radici su un ormai notissimo indirizzo della giurisprudenza della III sezione civile della Corte

---

posta sulla funzione di redistribuzione della ricchezza che è venuta sempre più assumendo il diritto della responsabilità civile, si spinge fino ad ipotizzare la possibilità di un risarcimento sulla base del meccanismo delle tabelle proporzionalmente più elevato per i danneggiati percettori di un reddito più basso.

- 17 Il problema della prevedibilità della decisione è stato, oggetto, da ultimo di un dibattito dottrinale, innescato, in particolare, dalle riflessioni di IRTI, N.: *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016; ID., "Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica", *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 917 ss. In precedenza, cfr. COSTANTINO, G.: "La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza", *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 646 ss.
- 18 Anche in relazione al contenuto del Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- 19 Cfr., in particolare, p. 56 del PNRR.

di Cassazione<sup>20</sup>, inaugurato agli inizi del 2018. Questo indirizzo, traendo spunto da una – di poco precedente<sup>21</sup> – modifica normativa, ha dato ingresso ad una valutazione autonoma del danno morale, all'interno della categoria del danno non patrimoniale, così da offrire di quest'ultima un quadro indubbiamente più articolato e mosso rispetto a quello che emergeva dall'intervento nomofilattico del 2008<sup>22</sup>, al punto che l'evoluzione appena evocata ha indotto qualche commentatore a leggere in essa, sul piano della costruzione stessa della categoria del danno non patrimoniale, una sostanziale rimessa in discussione dei principi accreditati dalle Sezioni Unite nel 2008, sia pure in un quadro di formale ossequio ai medesimi<sup>23</sup>.

All'interno del dibattito che si è avviato a seguito dell'indirizzo della III sezione della Corte di Cassazione messo a punto con l'ordinanza n. 7513/2018, è stato osservato, da uno dei primi commentatori di questa pronuncia, nella misura in cui la stessa ha delineato una sorta di decalogo del risarcimento del danno non patrimoniale, appunto dieci anni dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008<sup>24</sup>, che essa, in un contesto in cui lo statuto del danno non patrimoniale accreditato da queste ultime si era venuto già sempre più incrinando, ha voluto proporre “un deciso allontanamento rispetto ai criteri guida fissati nel novembre 2008”, in termini che sono apparsi tanto più significativi in considerazione del fatto che la messa a punto del problema del danno non patrimoniale è avvenuta direttamente da parte di una sezione semplice<sup>25</sup>. E per di più, la riflessione aggiuntiva è nostra, per il tramite di un'ordinanza resa all'esito di adunanza camerale, laddove l'art. 375,

20 Su di essa vedi Cass. 17 gennaio 2018 n. 901. ZIVIZ, P.: “Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale” *Resp. civ. prev.*, 2018, pp. 863 ss.

21 Il riferimento è all'art. 1, 17° co. L. 4 agosto 2017 n. 124, che ha introdotto il nuovo testo degli artt. 138 e 139 cod. assicurazioni; questi, com'è noto, sotto l'unitaria definizione di danno non patrimoniale, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale.

22 Si tratta dell'elemento di novità più significativo di Cass. ord. 27 marzo 2018 n. 7513, citata *infra* nota 22, che si colloca nel solco di Cass. 17 gennaio 2018 n. 901.

23 Cfr., al riguardo, SPERA, D.: “Time out: il ‘decalogo’ della Cassazione sul danno non patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino”, *Ri.Da.Re.*, focus del 4 settembre 2018. Anche PONZANELLI, G.: “Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, pp. 836 ss. il quale con nota a Cass., ord. 27 marzo 2018 n. 7513 rileva che “negli anni, quello che avrebbe voluto diventare il nuovo ‘statuto’ del danno non patrimoniale (qui si allude alle decisioni risalenti al novembre 2008 di San Martino) si è incrinato sempre più ed è stato poi oggetto di prese posizione critiche nonostante il formale, apparente riconoscimento” Dal canto suo, PARDOLESI, R.: “Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e Terza”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, pp. 1344 ss., il quale, parafrasando e commentando il percorso argomentativo di Cass. 7513/18, osserva che “il danno non patrimoniale, si intima in limine, è categoria unitaria e omnicomprensiva, come opinavano, con studiata mediazione compromissoria, le sezioni unite del 2008, e già la Corte Costituzionale nel 2003. Solo che mentre la seconda qualità mira ad esorcizzare gli argini oppressivi del passato (e quelli che si volessero erigere oggi), la prima mette capo ad un gioco di prestigio verbale, nel senso di prestare *lip service* all'indicazione nomofilattica salvo contraddirla vistosamente sul piano della duplicità dei fattori che la compongono: danno dinamico relazionale, che attiene alla proiezione esterna, all'altro da sé, e danno morale, che guarda al rapporto del soggetto con sé stesso”.

24 Il riferimento è a PONZANELLI, G.: “Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale” etc. cit., p. 836.

25 Così PONZANELLI, G.: “Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale”, etc. cit., p. 836. In prospettiva generale, si veda, sul punto, anche SALVI, C.: “Diritto postmoderno o regressione premoderna”, *Europa dir. priv.*, 2018, p. 821, il quale segnala che “la funzione nomofilattica non sembra la preoccupazione principale dei giudici che dovrebbero assicurarla”, avendo riguardo appunto ai casi di disobbedienza delle sezioni semplici rispetto agli orientamenti delle Sezioni Unite.



ult. co. c.p.c. prevede la trattazione in pubblica udienza, nel caso di particolare rilevanza della questione di diritto su cui la Corte debba pronunciare, ed in un quadro normativo in cui, com'è noto, ex art. 374, penultimo comma c.p.c., l'intenzione della Sezione semplice di discostarsi da una precedente indicazione delle Sezioni Unite avrebbe richiesto una previa rimessione a queste ultime.

In particolare, e non poteva essere altrimenti, considerato il fervore della discussione che si era svolta al riguardo appena dieci anni prima, e che aveva rappresentato uno dei nodi su cui erano poi intervenute le Sezioni Unite del 2008, ci si è interrogati sul punto se il nuovo corso della giurisprudenza della III Sezione civile della Cassazione in materia di danno non patrimoniale abbia ridato consistenza alla controversa categoria del danno esistenziale. La risposta affermativa a questo interrogativo potrebbe trovare un riscontro nel passaggio della prima pronuncia che ha inaugurato l'indirizzo che stiamo qui evocando – in quel caso una sentenza, non un'ordinanza – dove si propone una lettura delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 che “dopo avere identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale...consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza), quanto del suo impatto modificativo *in pejus* con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, in tal senso rettammente interpretato il troppe volte male inteso sintagma, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione)”<sup>26</sup>.

Ben si comprende, allora, che, a seconda delle premesse ricostruttive da cui muovono i diversi autori, il nuovo corso della Cassazione sia stato inteso, o meno, come un riaccreditamento della categoria del danno esistenziale. Infatti, da un lato, uno degli studiosi a cui, com'è noto, si deve l'elaborazione della categoria del danno esistenziale ha letto nella pronuncia di Cass. 7513/2018 “dieci fragranze esistenziali”, in grado di ricacciare indietro “nel pleistocene del diritto” “l'urlo e la furia delle sentenze di S. Martino” e di far dire che “la nuttata è passata”<sup>27</sup>; mentre

26 Cfr. Cass. 901/18, sul cui impianto argomentativo cfr. ancora una volta ZIVIZ P.: “Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale”, cit. Peraltro, e proprio con riferimento al problema della prova, in caso di morte del prossimo congiunto, di un “danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale)”, una sentenza della Corte di Cassazione di poco precedente rispetto all'orientamento del quale si sta discorrendo – Cass. 19 ottobre 2016 n. 21060. FOFFA, R.: “Riflessi parentali del danno da morte ed onere probatorio”, *Danno e resp.*, 2017, pp. 167 ss - ha precisato che quel danno “non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, essendo necessaria la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita che è onere dell'attore allegare e provare”, dovendo tale onere essere adempiuto in modo circostanziato, senza che lo stesso si possa risolvere in mere enunciazioni astratte, generiche ed ipotetiche.

27 Così, con il consueto stile elegante e graffiante, CENDON, P.: “Gemütlichkeit. Dieci fragranze esistenziali in Cass. 7513/2018”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, pp. 1333 ss.

chi in passato<sup>28</sup> aveva svolto una critica serrata della voce risarcitoria del danno esistenziale, ha rilevato che anche l'ordinanza 7513/2018 non segna un ritorno al passato dal punto di vista della negazione di un autonomo riconoscimento del danno esistenziale<sup>29</sup>.

In questa sede, e proprio per raccordare il discorso fin qui svolto con gli ultimi sviluppi giurisprudenziali sulle tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale per mezzo delle tabelle, è tuttavia utile, piuttosto che approfondire il problema del riemergere della categoria del danno esistenziale nel nuovo corso della giurisprudenza della Cassazione, soffermarsi sulla costruzione teorica per mezzo della quale quel nuovo corso è stato argomentato. In questa prospettiva, è decisivo il passaggio argomentativo secondo il quale “la liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di *vulnus* interno arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. ‘lucro cessante’ quale proiezione esterna del soggetto)”<sup>30</sup>.

Si tratta di una linea ricostruttiva che non pare espressione di un semplice virtuosismo retorico argomentativo<sup>31</sup> e che, se forse potrà attirare alla Cassazione la critica, sovente formulata, di volersi assumere compiti che sono invece propri della dottrina – e cioè, in particolare, quelli della costruzione delle categorie che l'interprete deve utilizzare per ordinare il sistema – è comunque apprezzabile dal punto di vista dello sforzo di offrire una risposta al problema di imprimere un assetto finalmente persuasivo e rigoroso alla ineffabile essenza del danno non patrimoniale<sup>32</sup>.

28 Cfr. CASTRONOVO, C.: “Danno esistenziale: il lungo addio”, *Danno e resp.*, 2009, pp.1 ss.

29 In questo senso, CASTRONOVO, C.: “Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni”, *Danno e resp.*, 2019, pp. 15 ss.

30 In questi termini, da ultimo, Cass. 23469/2018, in motivazione.

31 Per riprendere la formulazione di PARDOLESI, R.: “Danno non patrimoniale uno e bino” etc. cit., 1347, laddove questi afferma che il predetto virtuosismo trova sponda nell'intervento del legislatore “il quale riformula il testo dell'art. 138 cod. ass. priv., ribaltando i principi sin lì rivendicati con enfasi. A conferma dell'oscillare del pendolo, che ora punta a rimuovere i troppi paletti fissati per il dispiegarsi della quantificazione del danno non patrimoniale, il nuovo testo della disposizione ribadisce la primazia del diritto al pieno risarcimento e prefigura una dimensione autonoma per il danno morale, da incanalare in un qualche solco tabellare, oppure rimettere alla discrezione del giudice”.

32 Non sembra allora condivisibile la critica di PARDOLESI, R.: “Danno non patrimoniale uno e bino” etc., cit., 1348, laddove egli afferma che “ci sono molte cose, dunque, sotto il cielo della responsabilità civile forgiata dalla giurisprudenza (della Terza Sezione). Ma non una visione d'insieme. E tanto meno la coerenza progettuale di *policy*”.

Non v'è dubbio, dunque, che il tema del danno non patrimoniale, ed in particolare il profilo della sua liquidazione, restituisce ancora, a chi si confronti con esso, un'immagine molto simile a quella del *work in progress*: basti pensare ancora alle pronunce inserite nel gruppo delle sentenze di San Martino – il c.d. progetto sanità - della III sezione civile del 2019<sup>33</sup>, che hanno confermato l'autonoma risarcibilità del danno morale, hanno dato continuità all'idea, accreditata già dai precedenti del 2018 poc'anzi richiamati, di un risarcimento del danno non patrimoniale che, per essere integrale, deve comprendere sia l'aspetto della sofferenza interiore che quello dinamico relazionale del pregiudizio, ed hanno puntualizzato le indicazioni che il giudice del merito deve seguire per evitare duplicazioni risarcitorie<sup>34</sup>.

### III. LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: VERSO IL SUPERAMENTO DELLE TABELLE MILANESI?

E' ben noto l'indirizzo, definitivamente accreditato da una coppia di pronunce della Cassazione risalente esattamente a dieci anni fa<sup>35</sup> che aveva attribuito una sorta di valore normativo alle tabelle milanesi, pur lasciando uno spazio di esplicazione alla discrezionalità giudiziale in materia; la recentissima rimeditazione di quell'orientamento – alla luce della elaborazione del danno non patrimoniale poc'anzi illustrata - ha condotto ad una rimessa in discussione delle tabelle milanesi, quale criterio che il giudice del merito deve utilizzare in sede di liquidazione del danno biologico, a favore di quelle romane<sup>36</sup>. In questa prospettiva, è stato innanzi tutto posto l'accento sulla circostanza che “a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge

33 Cfr. Cass. 11 novembre 2019 nn. 28988 e 28989, che si leggono con note di PONZANELLI, G.: “La Cassazione conferma e completa il nuovo statuto del danno alla persona” *Foro It.*, 2020, 10 ss e di DI CIOMMO, F.: “Natura funzionalmente unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale e distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico – relazionale. La Cassazione promuove le tabelle romane e boccia quelle milanesi?”. Sulla sentenza n. 28989/19 si vedano anche i commenti di LA BATTAGLIA, L., “Il danno da perdita del rapporto parentale dopo la seconda stagione di San Martino”, *Corr. Giur.*, 2020, pp. 315 ss. e di MOLINARO, F.: “San Martino 2.0: ritorno al passato o evoluzione del danno non patrimoniale?”, *Resp. giur. prev.*, 2020, pp. 1903 ss. Sulla sentenza n. 28988/19, si veda pure il commento di PONZANELLI, G.: “Risarcimento del danno alla persona: San Martino 2019 si allontana da San Martino 2008 e conferma gli equilibri risarcitori del 2018”, *Danno e resp.*, 2020, pp. 69 s.

34 Si veda, di nuovo, ed in particolare, per quel che concerne il problema del danno da perdita del rapporto parentale, Cass. 11 novembre 2019 n. 28989, cit., la quale precisa che “in tema di pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, e cioè l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico – relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”.

35 Cfr. Cass. 7 giugno 2011 n. 12408, in *Foro it.*, 2011, I, 2274, con nota di DIANA, C. e Cass. 30 giugno 2011 n. 14402.

36 Cfr. Cass. 10 novembre 2020 n. 25164. PONZANELLI, G.: “Rivisitazione delle tabelle milanesi e prova del pregiudizio morale: il nuovo intervento della cassazione”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 91. Si veda sull'argomento anche PONZANELLI, G.: “Tabelle milanesi al vaglio della Cassazione”, *Danno e resp.*, 2021, pp. 37 ss. Da ultimo, è tornata sull'argomento, tenendo altresì conto delle nuove tabelle milanesi del marzo 2021, e con particolare ricchezza di sviluppi, Cass. 21 aprile 2021 n. 10579, sulla quale si tornerà tra breve.

per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psicofisica<sup>37</sup>. Si viene così a prefigurare una tecnica di liquidazione che, ancorché pur sempre imperniata sul sistema delle tabelle per quel che concerne il danno alla salute, potrebbe non essere estesa al pregiudizio morale, posto che l'accertamento e la liquidazione di quest'ultimo dovrebbero essere pur sempre affidati all'istruttoria della singola vicenda processuale "nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia"<sup>38</sup>.

Un intervento ancora più recente della Corte di Cassazione<sup>39</sup> ha, tuttavia, apportato un parziale temperamento a queste affermazioni, in particolare per quel che concerne le tecniche probatorie del danno morale. In particolare, la Corte, nella decisione ora evocata, ha innanzi tutto ribadito che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (o, in astratta ipotesi, in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. Queste devono consistere "in circostanze eccezionali e specifiche", con la conseguenza che "non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle 'tabelle' per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo *l'id quod plerumque accidit*, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno"<sup>40</sup>. Anche questa pronuncia ha ribadito, poi, il principio, più volte condiviso nelle precedenti pronunce, dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, sulla premessa che si tratti di un pregiudizio di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: venendo, dunque, in considerazione qui un

37 Così Cass. 4 febbraio 2020 n. 2461. DI CIOMMO, F.: "Tanto tuonò che piovve. La Cassazione abbandona le tabelle milanesi ritenendole inadeguate a considerare il danno morale", *Foro It.*, 2020, I, 2014 e PONZANELLI, G.: "La crisi delle tabelle milanesi: l'intervento della Cassazione", *Danno e resp.*, 2020, pp. 223 ss.

38 Così di nuovo Cass. 4 febbraio 2020 n. 2461.

39 Il riferimento è a Cass. 10 novembre 2020 n. 25164. PONZANELLI, G., "Rivisitazione delle tabelle milanesi e prova del pregiudizio morale: il nuovo intervento della Cassazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 91, nonché ZAPPATORE, F.: "La stabile inquietudine del danno non patrimoniale", *Danno e resp.*, 2021, I, p. 32.

40 Nel caso di specie – osserva la sentenza che si sta ora esaminando – la Corte territoriale aveva accordato la personalizzazione affermando che "non si rinvergono in atti elementi utili che consentano di altrimenti valutare in termini economici la perdita di capacità di lavoro, sia generica che specifica" e che la vittima si trova nella "indubbia impossibilità di cimentarsi in attività fisiche", e ritenendo di dover considerare tale circostanza quale elemento per la personalizzazione nell'ambito del danno biologico. Orbene, così facendo, secondo la Corte, il Collegio di merito sarebbe incorso in un duplice errore di diritto: da un lato, non avrebbe considerato che la personalizzazione del danno - come si è già poc'anzi rammentato - deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e che non potrebbe costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa (tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico). Dall'altro, la Corte avrebbe liquidato due volte il pregiudizio relativo all'impossibilità di compiere determinati atti fisici, dapprima a titolo di danno alla salute e, poi, a titolo, appunto, di personalizzazione, seppure in difetto, come detto, dell'indicazione di circostanze specifiche ed eccezionali.

danno che non è suscettibile di accertamento medico – legale e che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.

Di qui, nella sentenza che si sta ora ripercorrendo, l'indicazione di una serie di linee – guida che il giudice di merito dovrà seguire nel procedere alla liquidazione del danno alla salute: accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il *quantum* risarcitorio applicando integralmente le Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale, secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella.

Dal punto di vista della prova del danno morale, poi, e – come si accennava poc'anzi – con qualche varietà di accenti rispetto a Cass. 2461/2020 - la Corte, nella sentenza 25164/2020, ha ribadito che, venendo in rilievo il pregiudizio ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur restando fermo l'onere del danneggiato di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, al fine di consentire di risalire al fatto ignoto. Oggetto di tale onere di allegazione sono i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno; con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, "l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione". Tuttavia, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio parimenti ampio, alla luce, anche, e soprattutto, della dimensione eminentemente soggettiva del danno morale. Da qui la possibilità di provare il danno morale anche mediante massime di esperienza che consentirebbero di evitare "che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita,

ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito<sup>41</sup>.

Il discorso deve volgersi ora alla sentenza<sup>42</sup> che, da ultimo, e proprio con riferimento al problema del danno da perdita del rapporto parentale, si è confrontata con un tentativo di ricostruzione sistematica complessiva del tema delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. La decisione prende in particolare le mosse dalla considerazione<sup>43</sup> secondo la quale “l'utilizzo da parte del giudice delle tabelle redatte dall'ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c.”, che configura un'ipotesi di equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva, riconducibile ad un giudizio di diritto e non di equità. La peculiarità della disposizione dell'art. 1226 c.c. viene ravvisata dalla Corte di cassazione nella circostanza che questa norma corrisponde in parte alla tecnica della fattispecie “quale collegamento di determinate circostanze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Riguardato come fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede “sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza o l'entità materiale del danno medesimo”, mentre, nella sua dimensione di clausola generale, “l'art. 1226 c.c. definisce il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa”. Pertanto, prosegue la sentenza, “la determinazione del danno biologico corrisponde alla concretizzazione nel particolare episodio di vita di una clausola generale”, nella prospettiva della realizzazione dell'esigenza della uniformità di trattamento nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico, esigenza che costituisce il referente, in termini di valori perseguiti, della elaborazione giurisprudenziale – sulla quale a questo punto la sentenza si sofferma<sup>44</sup> – che aveva attribuito un valore paranormativo al riguardo alle tabelle

41 Il dibattito è, poi, proseguito, essendosi affermato che “questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze ‘specifiche ed eccezionali’, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (...) da ultimo Cass. n. 25164 del 2020” (Cass. ord. 10 febbraio 2021, n. 3310; in precedenza cfr. anche Cass. ord. 13 gennaio 2021, n. 460).

42 Il riferimento è a Cass. 21 aprile 2021 n. 10579, in *Quotidiano giuridico*, 2021, ed in corso di pubblicazione in *Corr. Giur.*, 2021, con nota di chi scrive, “Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale tra equità e clausola generale”.

43 Mutuata da Cass. 19 maggio 1999 n. 4852, (quanto alla massima). GRONDONA, M.: “Responsabilità del medico, nesso di causalità, risarcimento del danno morale riflesso: la Cassazione fa il punto”, *Danno e resp.*, 2000, pp. 157 ss. nonché PARODI, C.: “Il percorso evolutivo del danno riflesso”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, pp. 226 ss.

44 Cfr. pp. 7 – 9 della motivazione; quest'orientamento è stato richiamato qui *supra* nota 35.

milanesi “nel senso che forniscono gli elementi per concretare il precetto elastico previsto dall'art. 1226 c.c.”<sup>45</sup>.

La riconduzione del criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, nei termini poc'anzi richiamati, alla tecnica normativa della clausola generale consente di collocare nella prospettiva dei *Fallgruppen*, e cioè della sistemazione di casi simili avvenuta appunto per mezzo della clausola generale, anche le tabelle elaborate dagli uffici giudiziari per la liquidazione del danno non patrimoniale: come precisa la sentenza<sup>46</sup>, “si tratta in definitiva della conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”. Tuttavia, ed è questo il punto decisivo del ragionamento della Corte dal punto di vista della costruzione della tecnica argomentativa che il giudice di merito è chiamato ad utilizzare nel momento in cui applica le tabelle, trattandosi di “un'opera di astrazione delle decisioni della giurisprudenza di merito, la tabella non ha la cogenza del dettato legislativo e consente pertanto la riesplorazione della clausola generale se le peculiarità del caso concreto non tollerano la sussunzione nella fattispecie tabellare” e questo, come ha modo di precisare la sentenza, spiega perché “secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione della tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, possa superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa avere già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'*id quod plerumque accidit*, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate”<sup>47</sup>.

Laddove, dunque, “il caso concreto impone la presa di distanza rispetto alla standardizzazione tabellare dei precedenti della giurisprudenza”, l'applicazione in presa diretta, per così dire, della clausola generale<sup>48</sup> rende determinante la motivazione, definita dalla sentenza non solo “forma dell'atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma...anche sostanza della

45 Sul punto, la sentenza richiama Cass. 25 febbraio 2014 n. 4447 e la definizione delle tabelle, in essa contenuta, quali fonti “in base alle quali considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa”

46 Cfr. p. 12 della motivazione.

47 Cfr. p. 13 della motivazione.

48 Applicazione, o riesplorazione, che, come ha modo di precisare la sentenza a p. 15 della motivazione, non sarà più possibile una volta emanata la tabella unica nazionale, salva l'applicazione della previsione dell'art. 138, co. 3<sup>a</sup> del cod. assicurazioni.

decisione, perché la valutazione equitativa del danno, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone”.

Nel quadro di queste suggestive premesse ricostruttive, si coglie allora il senso della critica alle tabelle del Tribunale di Milano per quello che concerne la questione della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale<sup>49</sup>. Infatti, argomenta la sentenza della quale stiamo ripercorrendo la motivazione, “la funzione di garanzia dell’uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall’ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie”, laddove “la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita (del rapporto) parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza”; e “l’individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata, qual è la tabella basata sul sistema del punto variabile”. Rimane in questo modo aperto “il compito di concretizzazione della clausola, della quale, nell’ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva, si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità”, mentre “una tabella, così concepita, non realizza in conclusione l’effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato”. Al contrario, “garantisce...uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”; ed in questa prospettiva la Corte fissa i requisiti che dovrebbe contenere una tabella siffatta, da ravvisarsi nella “1) adozione del criterio ‘a punto variabile’; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi”<sup>50</sup>, sottolineando la coerenza di questa impostazione con l’idea sottostante all’indirizzo accreditato da Cass.

49 È significativa, proprio per comprendere appieno il senso della evoluzione della giurisprudenza della III sezione della Cassazione in materia di applicazione delle tabelle milanesi al danno da perdita del rapporto parentale, anche la – di poco più recente – Cass. 14 novembre 2019 n. 29495 con nota di LA BATTAGLIA, L.: “Il danno da perdita del rapporto parentale dopo la seconda stagione di San Martino”, *Corr. Giur.*, 2020, pp. 317 ss., secondo la quale “nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psicofisica – le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dare conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo ed il massimo, che giustifichi la decurtazione. Su queste premesse, la Corte è pervenuta all’annullamento della decisione di merito che, benché avesse identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva poi, e senza alcuna spiegazione, quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo del minimo delle tabelle stesse).

50 Cfr. pp. 16 – 17 della motivazione.



12408/11 e dunque il fatto che, anche in questo caso, si tratta di “una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità” nelle liquidazioni del danno, che – osserva la Corte – solo l’adozione della tabella unica nazionale potrà assicurare pienamente per la sua natura di diritto legislativo. La sentenza si fa carico anche delle conseguenze che l’*overruling* che così si determina appare in grado di determinare con riferimento alle decisioni di merito che erano state adottate applicando il precedente indirizzo, ma osserva che occorrerà pur sempre guardare “al profilo della quantificazione del danno, a prescindere da quale sia la tabella adottata, e, nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti secondo i criteri sopra indicati, a quale sia la motivazione della decisione”<sup>51</sup>.

Gli svolgimenti argomentativi di Cass. 10579/21 – particolarmente ricchi ed attenti anche alle implicazioni di tecnica della formulazione del comando normativo e della motivazione della decisione giudiziale - rendono evidente che il problema non si risolve ovviamente nell’esprimere una semplice preferenza operativa per (taluni aspetti delle) tabelle romane rispetto a quelle milanesi: tanto più che, come dimostra un’ancora più recente pronuncia della Suprema Corte, e di nuovo con riferimento al problema della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale<sup>52</sup>, ben può accadere che, nella singola vicenda di vita portata all’attenzione del giudice di legittimità, per mezzo dei motivi di un ricorso per cassazione, sia ritenuta legittima invece l’applicazione delle tabelle milanesi, avendo il giudice “fornito una adeguata motivazione a supporto della scelta adottata e della determinazione specifica del danno con riferimento ai soggetti cui è stato riconosciuto, temperando in maniera equilibrata l’età della vittima e dei superstiti, l’intensità del vincolo familiare e le grandi sofferenze provate da questi ultimi”. Si tratta invece, e piuttosto, di cogliere, anche in con riferimento al tema della liquidazione del danno non patrimoniale, il significato più profondo dell’esperienza del diritto che riesce ad assolvere il proprio ruolo di governo delle relazioni umane soltanto nella misura in cui è in grado di ‘comunicare’ e rendere intellegibile il senso della decisione.

Sembra allora che il percorso che si è svolto in questo scritto, relativo ad un problema, qual è quello del risarcimento del danno non patrimoniale, che è influenzato in maniera così significativa dal dato normativo costituzionale, costituisca la conferma di come “nella esperienza giuridica contemporanea i due processi convergenti di costituzionalizzazione e giurisdizionalizzazione del diritto possano oggi condurre a vincere i rischi del nichilismo giuridico, di una visione del diritto come pura forma, insensibile a qualsiasi valutazione in chiave di contenuto,

---

51 Cfr. p. 18 della motivazione.

52 Il riferimento è a Cass. ord. 5 maggio 2021 n. 11719.

e quindi di giustizia"<sup>53</sup>: quel valore della giustizia suscettibile di essere attinto dalla motivazione di una decisione in grado di cogliere tutti gli aspetti della vicenda di vita controversa.

---

53 Cfr. LIPARI, N.: *Elogio della giustizia*, Bologna, Il Mulino, 2021, 102 – 103.

## BIBLIOGRAFIA

AA.VV., "Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008 nn. 26972/3/4/5", Milano, Giuffrè, 2009.

BONA, M.: "Sezioni Unite 2015: no alla 'loss of life', ma la saga sul danno non patrimoniale continua", *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 1530;

BUSNELLI, F.D.: "Tanto tuonò che...non piovve: le Sezioni Unite sigillano il sistema", *Corr. Giur.*, 2015.

BUSSANI, M.: *L'illecito civile*, in *Tratt. dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, Esi, 2020, pp. 782 ss.

CARBONE, V.: "Valori personali ed economici della vita umana", *Danno resp.*, 2015, p. 889;

CASTRONOVO, C.: "Danno esistenziale: il lungo addio", *Danno e resp.*, 2009, pp. 1 ss.

CASTRONOVO, C.: "Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni", *Danno e resp.*, 2019, pp. 15 ss.

CENDON, P.: "Gemütlichkeit. Dieci fragranze esistenziali in Cass. 7513/2018", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, pp. 1333 ss.

CINQUE, M.: "Quale statuto per il 'genitore sociale'?", *Riv. dir. civ.*, 2017, pp. 1478 ss.

COSTANTINO, G.: "La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza", *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 646 ss.

D'ANCUTO L., "Le sezioni unite riaffermano l'irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 1008.

DE PAMPHILIS, M.: "Danno da uccisione del familiare: niente risarcimento al coniuge 'infedele'", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 438 ss.

DI CIOMMO, F.: "Tanto tuonò che piovve. La Cassazione abbandona le tabelle milanesi ritenendole inadeguate a considerare il danno morale", *Foro It.*, 2020, I, 2014.

FACCIOLI, M.: "Il problema della risarcibilità del danno tanatologico fra discrezionalità dell'interprete e teoria dell'argomentazione", *Jus civile*, 2016, 2, pp. 70 ss.

FAVILLI, C.: "I danni non patrimoniali da uccisione e da lesioni del congiunto", in E. NAVARRETTA, (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2010, pp.437 ss.

FAVILLI, C.: "La risarcibilità del danno morale da lesioni del congiunto: l'intervento dirimente delle Sezioni Unite" *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, p-694.

FOFFA, R.: "Riflessi parentali del danno da morte ed onere probatorio", *Danno e resp.*, 2017, pp. 167 ss.

GARIBOTTI, A.: "Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito delle famiglie ricostituite e delle unioni civili", *Danno e resp.*, 2017, pp. 30 ss.

GRONDONA, M.: "Responsabilità del medico, nesso di causalità, risarcimento del danno morale riflesso: la Cassazione fa il punto", *Danno e resp.*, 2000, pp. 157 ss.

IRTI, N.: "Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica", *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 917 ss.

IRTI, N.: *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016.

LA BATTAGLIA, L., "Il danno da perdita del rapporto parentale dopo la seconda stagione di San Martino", *Corr. Giur.*, 2020, pp. 315 ss.

LA BATTAGLIA, L.: "Il danno da perdita del rapporto parentale dopo la seconda stagione di San Martino", *Corr. Giur.*, 2020, pp. 317 ss.

MAZZAMUTO, S.: "Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni Unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale", *Contratto e Impr.*, 2009, pp. 588 ss.

MOLINARO, F.: "San Martino 2.0: ritorno al passato o evoluzione del danno non patrimoniale?", *Resp. giur. prev.*, 2020, pp. 1903 ss.

NAVARRETTA E.: "Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali", *Foro It.*, 2009, pp. 139 ss.

PARDOLESI, R.: "Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e Terza", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, pp. 1344 ss.

PARODI, C.: "Il percorso evolutivo del danno riflesso", *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, pp. 226 ss.

PONZANELLI, G.: "Rivisitazione delle tabelle milanesi e prova del pregiudizio morale: il nuovo intervento della Cassazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 91.

PONZANELLI, G.: "Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, pp. 836 ss.

PONZANELLI, G.: "La Cassazione conferma e completa il nuovo statuto del danno alla persona" *Foro It.*, 2020, 10 ss.

PONZANELLI, G.: "La crisi delle tabelle milanesi: l'intervento della Cassazione", *Danno e resp.*, 2020, pp. 223 ss.

PONZANELLI, G.: "Risarcimento del danno alla persona: San Martino 2019 si allontana da San Martino 2008 e conferma gli equilibri risarcitori del 2018", *Danno e resp.*, 2020, pp. 69 ss.

PONZANELLI, G.: "Rivisitazione delle tabelle milanesi e prova del pregiudizio morale: il nuovo intervento della Cassazione", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 91.

PONZANELLI, G.: "Tabelle milanesi al vaglio della Cassazione", *Danno e resp.*, 2021, pp. 37 ss.

PONZANELLI, G.: "Tabelle milanesi al vaglio della Cassazione", *Danno e resp.*, 2021, pp. 37 ss.

RICCIO, A.: "Verso l'atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c.?", *Contratto e Impr.*, 2009, pp. 277 ss.

SALVI, C.: "Diritto postmoderno o regressione premoderna", *Europa dir. priv.*, 2018, p. 821.

SALVI, C.: *La responsabilità civile*, III ed., in *Tratt. dir. priv.*, G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 80.

SCOGNAMIGLIO, C.: "Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile", *Resp. civ. prev.*, 2015, pp. 1430 ss.

SCOGNAMIGLIO, C.: "Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale tra equità e clausola generale", *Quotidiano giuridico*, 2021, ed in corso di pubblicazione in *Corr. Giur.*, 2021.

SPERA, D.: "Time out: il 'decalogo' della Cassazione sul danno non patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino", *Ri.Da. Re*, focus del 4 settembre 2018.

VALDITARA, G.: *Sulle origini del concetto di damnum*, II ed., Torino, Giappichelli, 1998, p. 72.

ZAPPATORE, F.: "La stabile inquietudine del danno non patrimoniale", *Danno e resp.*, 2021, I, p. 32.

ZIMIZ, P.: "Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale" *Resp civ. prev.*, 2018, pp. 863 ss.

ZIMIZ, P.: "Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso", in *Resp civ. e prev.*, 2009, p. 98.